



PROCEDURA APERTA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 7

ALLEGATO 3

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che il Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di energia elettrica di cui all'art. 2, a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra il Fornitore stesso e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.E.E.G.S.I.: l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas e dei servizi idrici.

Amministrazioni: le Aziende Sanitarie e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia. Si evidenzia che con riferimento all'Asl Romagna, di cui fanno parte ai fini della presente iniziativa di gara le ex Strutture Sanitarie di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, la fatturazione, la formulazione della reportistica e dei dati di sintesi devono essere predisposte e trasmesse a ciascuna Struttura.

Capitolato Tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore.

Fasce orarie: suddivisione delle ore secondo la Tabella 6 del TIV (Testo Integrato Vendita).

Fornitore: azienda energetica che risulterà aggiudicataria della fornitura di uno o più Lotti.

Garanzia di Origine (GO): certificazione, a carattere volontario, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, rilasciata su richiesta del produttore.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Via Aldo Moro, 38.

Misura dell'energia elettrica: attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva.

Misuratore di energia elettrica: dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo, sigillato dagli Uffici Tecnici di Finanza.

Misuratore elettronico relativo a Punti di Prelievo in bassa tensione: misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 292/06.

Misuratore orario: misuratore dell'energia elettrica differenziata per orario secondo quanto specificato dal comma 36.2 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità n. 5/04.

Misuratore integratore: misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per periodo temporale.

Opzione Verde: opzione facoltativa, attivabile per il solo Lotto 3 e per i singoli Punti di Prelievo al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura e che prevede la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile (idroelettrica, eolica, solare, biomassa), per un ammontare almeno pari al consumo fatturato all'Amministrazione per i Punti di Prelievo per i quali si è attivata tale opzione. In caso di attivazione di tale opzione l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto nell'Allegato 2.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di energia elettrica, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

Punto di Prelievo: è il singolo punto di confine tra l'impianto del Distributore e gli impianti delle Amministrazioni in cui l'energia elettrica viene consegnata ed è indicato di volta in volta dalle Aziende Sanitarie nell'Ordinativo di Fornitura.

TIV (Testo Integrato Vendita): Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012 301/2012/R/eel e s.m.i. "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07".

ARTICOLO 2 - OGGETTO

La procedura di gara ha per oggetto la fornitura di energia elettrica suddivisa nei seguenti lotti:

Lotto 1: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in bassa tensione per un quantitativo massimo pari a 23 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3.

Lotto 2: fornitura annuale di energia elettrica ai Punti di Prelievo delle Aziende del Sistema Sanitario Regionale in media tensione per un quantitativo massimo pari a 400 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3.

Lotto 3: fornitura annuale di energia elettrica alle altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004, per un quantitativo massimo pari a 422 GWh nel corso della durata della convenzione indicato nell'Art. 3.

Alle Amministrazioni che ne faranno richiesta, il Fornitore metterà a disposizione la potenza e fornirà i quantitativi di energia elettrica necessari al fabbisogno degli impianti presso i Punti di Prelievo indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

Nell'Allegato 5 è riportata una stima dei dati di consumo e di tensione dei Punti di Prelievo. Tale indicazione non costituisce alcuna fonte di obbligazione, né per l'Agenzia, né per le Amministrazioni che aderiranno alla Convenzione.

L'esatta indicazione dei Punti di Prelievo e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione decorre, per tutti e tre i Lotti, dalla data di sottoscrizione e termina il **30 settembre 2015**. I singoli Ordinativi di Fornitura decorrono dalla Data di Attivazione della Fornitura (cfr. Definizione) e termineranno il **31 dicembre 2015**.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA E FATTURAZIONE

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato e di tutti i documenti di gara.

Con la ricezione degli Ordinativi di Fornitura il Fornitore si obbliga alla stipula dei necessari contratti di dispacciamento in prelievo col gestore della rete, garantendo la continuità della somministrazione dell'energia elettrica.

Con l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni conferiscono mandato irrevocabile gratuito ed esclusivo al Fornitore per la partecipazione in suo nome alle procedure di Terna Spa, o di altro organismo competente, all'assegnazione di diritti di fornitura di energia elettrica nazionale o di importazione dall'estero.

Il Fornitore è tenuto al pagamento del trasporto e di ogni altro onere afferente alle Amministrazioni e a far pervenire ad esse una fattura mensile per Punto di Prelievo dell'energia comprensiva di tale costo senza aggravio alcuno; il Fornitore pertanto è impegnato a pagare direttamente il gestore della rete.

Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, le Amministrazioni potranno decidere di richiedere al Fornitore aggiudicatario di inviare tutte le fatture relative alle forniture oggetto della presente procedura esclusivamente in forma elettronica secondo le modalità descritte dal Decreto Legislativo 20 febbraio 2004 n. 52 e dalla normativa tecnica accessoria.

Coerentemente con i tempi previsti per l'attuazione del decreto 3 aprile 2013, n. 55, il formato, i canali e le modalità di invio delle fatture saranno concordati con il fornitore alla conclusione della presente procedura di selezione.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratori orari o elettronici il Fornitore deve utilizzare per la fatturazione i prezzi relativi alle fasce F1, F2, F3 e dare evidenza nella fattura dei relativi corrispettivi.

Per le utenze in media tensione e per quelle in bassa tensione, queste ultime solo se dotate di contatore elettronico telegestito, il Fornitore deve fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale. Qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione non dotate di contatore elettronico telegestito, il Fornitore deve impegnarsi, nel termine di un mese dall'avvio della fornitura, a fatturare, per ogni Punto di prelievo, i dati reali di consumo comunicati dal Distributore Locale nel rispetto dei termini indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione dell'Autorità del 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità; in particolare per le sole utenze con potenza disponibile maggiore ai 16,5 kW, qualora il Fornitore non dovesse disporre dei dati reali di consumo entro il giorno 19 del mese successivo a quello di riferimento, si impegna a non emettere fattura prima di tale data. Successivamente, e cioè dal giorno 20 di ciascun mese in avanti, potrà effettuare la fatturazione per il mese precedente sulla base dei consumi stimati.

Per le utenze in bassa tensione con potenza disponibile inferiore ai 16,5 kW, qualora il Distributore locale non provveda a comunicare i dati reali di consumo nei tempi previsti nelle disposizioni succitate e, comunque, decorso 1 mese dall'attivazione della fornitura, il Fornitore potrà effettuare la fatturazione sulla base dei consumi stimati.

La mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'Autorità, per cui viene emessa fattura con dati di stima, dovrà in ogni caso essere segnalata alla stessa Autorità e per conoscenza all'Agenzia e all'Azienda titolare della fornitura.

Termini, contenuti e modalità di emissione delle fatture sono riportate all'articolo 15 dell'Allegato 4 Schema di Convenzione.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi Punti di Prelievo, dovranno essere inviati secondo quanto previsto allo Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai Punti di Prelievo oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Amministrazione si impegna a rilasciare al Fornitore, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, la delega (nella forma di mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 cod. civ.), per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto e il servizio di dispacciamento ai sensi della delibera dell'Autorità ARG/elt 107/09 e s.m.i..

Il Fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di energia elettrica per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente l'Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - IMPEGNO DI POTENZA ELETTRICA E RISPETTO NORMATIVA

Le Amministrazioni non sono tenute a fornire il profilo orario degli impegni di potenza. Il Fornitore si impegna ad adeguare gli impegni di prelievo ai fini della miglior regolazione economica dello sbilanciamento, in base ai meccanismi e ai tempi previsti dalla normativa in vigore pro tempore, addossandosi comunque eventuali oneri conseguenti a sbilanciamenti eccedenti la soglia massima di tolleranza prevista dall'Autorità.

La fornitura dovrà essere gestita nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 7 - PREZZI DI FORNITURA

I prezzi di fornitura saranno divisi nelle fasce orarie F1, F2 e F3 come previsto dalla Tabella 6 del TIV.

Per le Amministrazioni dotate di misuratore integratore verrà considerata un'unica fascia di riferimento.

Per il Lotto 1 i prezzi di fornitura $P_{\text{MONORARIO}}$, P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

Per il Lotto 2 i prezzi di fornitura P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

Per il Lotto 3 i prezzi di fornitura $P_{\text{MONORARIO}}$, P_{F1} , P_{F2} e P_{F3} saranno fissi e invariabili per tutta la durata dei contratti.

LOTTO 1

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{\text{MONORARIO}}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n \text{ off}}$$

dove:

$$P_{\text{MONORARIO}}, P_{n \text{ off}} = \text{prezzi offerti}$$

e

$$n = F1, F2, F3$$

LOTTO 2

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{n \text{ off}}$$

dove:

$$P_{n \text{ off}} = \text{prezzi offerti}$$

e

$$n = F1, F2, F3$$

LOTTO 3

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO}}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0n}$$

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

PUNTI DI PRELIEVO MONORARI (dotati di misuratore integratore)

$$P = P_{0 \text{ MONORARIO (IP)}}$$

PUNTI DI PRELIEVO MULTIORARI (dotati di misuratore orario od elettronico)

$$P_n = P_{0n \text{ (IP)}}$$

dove:

$P_{0 \text{ MONORARIO}}$, P_{0n} , $P_{0 \text{ MONORARIO (IP)}}$, $P_{0n \text{ (IP)}}$ = prezzi base di offerta

$n = F1, F2, F3$

I prezzi offerti saranno al netto delle perdite, in bassa o media tensione, ai sensi della Delibera dell'Autorità 05/04 (i prezzi non comprendono le perdite convenzionali di rete che andranno perciò aggiunte in fattura).

I prezzi offerti dovranno essere indicati in c€/kWh, specificato fino alla terza cifra decimale.

Per i Punti di Prelievo dotati di misuratore integratore, qualora il distributore locale provvedesse all'installazione di un misuratore orario in corso di contratto, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'installazione, l'energia elettrica sarà fatturata applicando la tariffa per fascia fino alla scadenza della Convenzione.

Oltre ai prezzi dell'energia saranno applicati gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA, ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Le seguenti voci di costo dovranno essere contenute nel prezzo:

- oneri su emissioni di CO₂ come previsto dalla direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni e/o integrazioni. Nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni per questa voce;

- oneri di bilanciamento; nessun addebito sarà posto a carico delle Amministrazioni a causa di scostamenti orari tra consumo previsionale e consumo effettivo dei Punti di Prelievo;
- oneri di scambio. Lo scambio di energia, di cui al Titolo 2 dell'Allegato A della Delibera dell'Autorità n. 48/04 e successive modificazioni, compresa la trasmissione dei dati alle Autorità competenti, risulta a carico del Fornitore e pertanto non comporta costi od oneri per le Amministrazioni;
- oneri di sbilanciamento così come definito dall'art. 40 della Delibera dell'Autorità 111/06 e s.m.i., per il quale le Amministrazioni non sosterranno alcun costo aggiuntivo;
- componente tariffaria UC1 (perequazione dei costi di acquisto dell'energia del mercato vincolato), propria del mercato di maggior tutela, che, in nessun modo, dovrà essere fatturata;
- oneri conseguenti all'applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 art. 11 così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 art. 4 (cosiddetti oneri per Certificati Verdi);
- corrispettivo PPE (prezzo perequazione energia) previsto dal TIV - Testo integrato vendita Delibera dell'Autorità n. 156/07 e s.m.i., a copertura degli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela a partire dall'1 gennaio 2008.

ARTICOLO 8 - OPZIONE VERDE

Il Fornitore, tramite sistema GO o equivalente, è tenuto a certificare la produzione di Energia Verde per tutti i Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde, esclusivamente per il Lotto 3.

La possibilità di richiedere l'Opzione Verde è discrezionale per le Amministrazioni che autonomamente decidono se attivarla o meno, al momento dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, esclusivamente per il Lotto 3.

Il Fornitore è vincolato a rendere disponibile un Logo o un Marchio che per la durata della fornitura verrà concesso in uso alle Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde e inoltre, se disponibile, la licenza d'uso del sopraindicato Marchio.

Per le Amministrazioni, qualora richiesto, l'Aggiudicatario applicherà il sovraccosto offerto nell'Allegato 2.

L'energia verde è un corrispettivo al quale non dovranno essere applicate le perdite convenzionali di rete.

Le Amministrazioni che abbiano attivato l'Opzione Verde hanno facoltà di:

- non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore;
- chiedere al Fornitore di cambiare il suddetto Logo o Marchio e la relativa licenza d'uso; nel caso il Fornitore non accetti i cambiamenti proposti dalle Amministrazioni, queste saranno libere di non accettare il Marchio o Logo proposto.

Il Fornitore, per i Punti di Prelievo che hanno scelto la certificazione di provenienza dell'energia adoperata da fonte rinnovabile, dovrà darne evidenza in fattura.

Il Fornitore è obbligato ad attestare, con idonea documentazione, la produzione di un quantitativo di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile, per un quantitativo non inferiore al consumo totale fatturato ai Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata l'Opzione Verde. Le Amministrazioni che hanno scelto l'Opzione Verde e Intercent-ER potranno controllare tale attestazione allo scadere dei relativi obblighi contrattuali.

ARTICOLO 9 - QUALITÀ DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà fornire energia elettrica ai Punti di Prelievo, garantendo e mettendo a disposizione tutta l'energia necessaria, durante l'intero periodo di fornitura.

La fornitura dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della fornitura, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dagli attuali gestori di rete.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Prelievo qualora tale responsabilità sia attribuibile interamente ai Gestori di Rete. Il Fornitore, per conto delle Amministrazioni, agirà usando l'ordinaria diligenza nei confronti dei gestori di rete, in modo da risolvere tempestivamente eventuali inconvenienti.

Nel caso in cui la mancata somministrazione di energia elettrica fosse imputabile al Fornitore, quest'ultimo si accollerà il maggior onere che le Amministrazioni sosterranno per il funzionamento degli impianti.

ARTICOLO 10 - NUOVI PUNTI DI PRELIEVO

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori Punti di Prelievo, che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 5 del presente documento. Il

Fornitore si impegna inoltre a fornire alle Amministrazioni, qualora richiesto, tutto il supporto tecnico per gestire le operazioni di stima relative a nuovi allacciamenti.

ARTICOLO 11 - REPORTISTICA

Il Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 6 Report mensile in formato .xls o equivalente.

Lo stesso Fornitore si obbliga a trasmettere a ciascuna Amministrazione aderente al Lotto 3 (diversa dalle AA.SS.) in allegato con ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 7 Report mensile *in formato xls* o equivalente. Su richiesta specifica dell'Agenzia il Fornitore si obbliga a trasmettere, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, copia dell'Allegati di cui sopra.

I suddetti report potranno essere trasmessi anche in formato elettronico, in accordo con la singola Amministrazione contraente, nel rispetto dei canali (email/pec) che verranno concordati con la stessa Amministrazione.

Qualora nel report siano presenti dati relativi a consumi stimati, il Fornitore deve trasmettere un nuovo report mensile completo, sostitutivo di quello precedentemente inviato, contenente i dati di consumo modificati a seguito dell'imputazione dei consumi reali, contestualmente alla trasmissione della/e corrispondente/i fattura/e di conguaglio.

Il Fornitore non è tenuto all'invio di un nuovo report solo in occasione dei conguagli legati alla rettifica dei valori della componente di costo del dispacciamento.

Il nuovo report mensile deve contenere anche tutti i dati di tutti i POD già trasmessi, anche se riferiti a consumi reali, allo scopo di poter disporre di un prospetto di sintesi dei dati reali e definitivi di ciascun singolo mese.

Il Fornitore si obbliga altresì a mettere in condizione le Amministrazioni, entro 30 giorni dalla richiesta, per i Punti di Prelievo dotati di misuratore orario, di poter acquisire i consumi al quarto d'ora, ovvero in caso di indisponibilità di questi i consumi orari, attraverso propri strumenti ovvero fornendo formazione alle Amministrazioni per l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dai distributori.

ARTICOLO 12 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'Autorità dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE TECNICO

In caso di aggiudicazione, il Fornitore di ciascun Lotto dovrà nominare un Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Il Responsabile del Servizio sarà il referente nei confronti delle Amministrazioni.

Inoltre il Fornitore dovrà nominare un Responsabile Tecnico della Fornitura che avrà il compito di supportare le Amministrazioni negli aspetti di tipo tecnico/operativo.

ARTICOLO 14 – DATI DI SINTESI

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Contraente il documento Allegato 8 Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2015 (termine dell'Ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 marzo 2016, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 4 Schema di Convenzione.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE SULLE FATTURE

Per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi di fornitura stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la correttezza del processo di fatturazione a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, l'Agenzia Intercent-ER potrà effettuare, anche avvalendosi di un Organismo terzo, appositi controlli.